

La gestione della nuova busta paga 2024



La **legge 30 dicembre 2023, n. 213** (legge di Bilancio 2024) ha apportato notevoli modifiche che interessano la gestione della busta paga e il reddito da lavoro dipendente. A partire dall'elaborazione della busta paga di gennaio 2024 cambierà la gestione delle detrazioni per lavoro dipendente, è stata riconfermata, con alcune modifiche, la riduzione contributiva in favore dei lavoratori, sono state riformate le aliquote Irpef e ci sono nuove previsioni normative per la gestione dei fringe benefit e dei premi detassati. Queste modifiche vanno ad impattare su gran parte dell'assetto noto della gestione della busta paga.



Modifiche sulla gestione della busta paga da gennaio 2024

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 e che interessano la gestione della busta paga e il reddito da lavoro dipendente riguardano:

- **Riduzione contributiva del 6% o del 7% dei contributi previdenziali INPS:** la novità rispetto allo scorso anno sta nell'imputabilità del rateo di tredicesima
- **Riduzione del cuneo fiscale** - nuove aliquote IRPEF: la Manovra riduce gli scaglioni (ridotti a tre, rispetto ai quattro precedenti, già ridotti dalla manovra di Bilancio 2022)
- **Detrazioni in busta paga:** nuova soglia di detrazioni per redditi di lavoro dipendente Irpef (per i soli redditi rientranti nel primo scaglione)



Modifiche sulla gestione della busta paga da gennaio 2024

- **Decontribuzione lavoratrici madri:** ulteriore esonero contributivo pari al 100% della quota a carico delle lavoratrici madri, a condizione che le stesse siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e madri di almeno due figli
- **Fringe benefit:** Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli



Modifiche sulla gestione della busta paga da gennaio 2024

- **Detassazione dei premi:** Viene inoltre prorogata, per il 2024, la detassazione dei premi di risultato erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti entro il limite di 3.000 euro annui



Detrazioni in busta paga

Revisione della disciplina IRPEF (D. Lgs. 216/2023)

Per il periodo di imposta 2024 vengono modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF e rimodulate le detrazioni e il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati.

Nuove aliquote

- 23% fino a 28.000;
- 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.

Rimodulazione detrazione per redditi di lavoro dipendente – art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR:

Reddito	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	1.955 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro)
Reddito oltre 15.000 e fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
Reddito oltre 28.000 e fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito oltre 50.000	Nessuna detrazione

Detrazioni in busta paga

L'art.1, comma 2, della legge n.234/2021, interviene anche sulle detrazioni fiscali, modificando l'art.13, del D.P.R. n.917/1986 TUIR. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno e graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. Per la sua quantificazione bisogna:

- determinare in via presuntiva l'ammontare complessivo del reddito che il sostituto d'imposta corrisponderà nell'anno;
- assumere tale reddito presunto per ottenere una detrazione annua presunta;
- rapportare la detrazione annua presunta al periodo di lavoro (giorni che danno diritto alla retribuzione).




Detrazioni in busta paga

Gli importi teorici annui sono pari a:

- **1.955,00 € se reddito non è superiore a 8.000,00 €**
- **detrazione = 1.955 € da ragguagliare al periodo di lavoro nell'anno.**

La detrazione non può comunque essere inferiore a 690,00 € ovvero, per i rapporti di lavoro a tempo determinato ad € 1.380,00 (tali misure minime spettano a prescindere dal ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno).



Detrazioni in busta paga

Il periodo di lavoro al quale commisurare la detrazione deve essere espresso in giorni di calendario ed i giorni utili per il suo riconoscimento coincidono con quelli che hanno dato origine alla retribuzione assoggettata a ritenuta (massimo 365 giorni all'anno anche per gli anni bisestili).

Si devono comunque considerare i giorni festivi, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi (es. sabati in caso di settimana corta), mentre non devono essere computati i giorni di assenza per i quali non spetta alcuna retribuzione né corrente né differita.

In ogni caso nessuna riduzione deve essere effettuata per i lavoratori con contratto part-time, né in caso di giornate di sciopero.



Le Detrazioni per carichi di Famiglia

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – art. 23

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 12

Le Detrazioni per carichi di famiglia spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni).

Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.




Le Detrazioni per carichi di Famiglia

La richiesta delle detrazioni, da parte del lavoratore, è condizione essenziale per il loro riconoscimento.

Il lavoratore deve, quindi, comunicare al sostituto d'imposta di avervi diritto, le condizioni di spettanza ed il codice fiscale delle persone per le quali intende fruirne, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni.

La dichiarazione, se non sono intervenute variazioni, ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.



Le Detrazioni per carichi di Famiglia

Per la loro quantificazione bisogna:

- determinare in via presuntiva l'ammontare complessivo del reddito che il sostituto d'imposta corrisponderà nell'anno;
- assumere tale reddito presunto per ottenere un importo annuo presunto delle diverse detrazioni previste per i familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari);
- ragguagliare le detrazioni annue presunte al periodo di paga. Le detrazioni diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo, fino ad annullarsi qualora tale reddito superi determinate soglie.



Le Detrazioni per il coniuge

Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è prevista una detrazione teorica annua variabile da zero ad 800,00 €.

Reddito non superiore a 15.000 €

$$\text{detrazione} = 800 \text{ €} - [110 \text{ €} \times (\text{RC} / 15.000)]$$

*RC = reddito complessivo



Le Detrazioni per il coniuge

- Se il rapporto fra reddito complessivo e 15.000 è uguale a 1, la detrazione spettante è pari ad € 690,00 fissi.
- Se tale rapporto è uguale a zero, la detrazione non compete.
- Negli altri casi, vale a dire nelle ipotesi in cui detto rapporto dia un risultato compreso fra zero e uno, lo stesso va assunto considerando le prime quattro cifre decimali.




Le Detrazioni per il coniuge

- Reddito oltre 15.000 € e fino a 40.000 €
- Detrazione = 690 €
- Tale detrazione è aumentata di un importo pari a:
 - 10 € se il reddito supera 29.000 € ma non 29.200 €;
 - 20 € se il reddito supera 29.200 € ma non 34.700 €;
 - 30 € se il reddito supera 34.700 € ma non 35.000 €;
 - 20 € se il reddito supera 35.000 € ma non 35.100 €;
 - 10 € se il reddito supera 35.100 € ma non 35.200 €.
- Gli importi aggiuntivi sono assunti nell'intero ammontare senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico.



Le Detrazioni per il coniuge

- Reddito oltre 40.000 € e fino a 80.000 €
- detrazione = $690 \text{ €} \times [(80.000 - RC) / 40.000]$



Le Detrazioni per i figli

Le detrazioni per figli fino a 21 anni, a partire da marzo 2022, sono inglobate nell'Assegno Unico Universale e non verranno più gestite in busta paga.

Per i figli di età superiore a 21 anni, invece, continuerà ad essere applicata la formula, sulla base della quantificazione della detrazione teorica annua spettante.

Per ciascun figlio: detrazione teorica annua pari a 950 €.

Per determinare gli importi effettivamente spettanti, occorre calcolare il rapporto tra 95.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 € e poi moltiplicare per la detrazione teorica.

Detrazione teorica X [(95.000 – RC) / 95.000]



Le Detrazioni per i figli

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 è aumentato, sia al numeratore che denominatore, di 15.000 per ogni figlio successivo al primo. Pertanto:

$$\text{Detrazione teorica } X \left[\frac{(95.000 + 15.000 \times n) - RC}{(95.000 + 15.000 \times n)} \right]$$

n = numero figli a carico successivi al primo.

RC = reddito complessivo

Se il rapporto è compreso tra 0 e 1, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.



Le Detrazioni per i figli


I genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica:

- In caso di genitori non separati la detrazione è ripartita nella misura del 50% ciascuno, salvo che gli stessi si accordino per attribuire l'intera detrazione a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.
- In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, salvo diverso accordo che può prevedere la ripartizione al 50% o attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato; in caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita al 50%, salvo diverso accordo che può attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato.



Le Detrazioni per i figli

- In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli compete a quest'ultimo per l'intero importo.
- In caso di genitore mancante (decesso, mancato riconoscimento) spetta per il primo figlio la detrazione per il coniuge a carico (se più conveniente).



Le Detrazioni per i figli

Con effetto dal 1° marzo 2022, (a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 230/2021), cessano di essere riconosciuti:

- Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) per i nuclei con figli e orfanili;
- Le detrazioni per figli a carico, eccezion fatta per i figli di età pari o superiore a 21 anni di età.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è opportuno chiarire che le detrazioni per familiari a carico saranno regolarmente riconosciute per i periodi di paga fino al 28 febbraio 2022 compreso.



Le Detrazioni per i figli

A partire dal successivo 1° marzo 2022:

- Restano le detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- Non viene riconosciuta alcuna maggiorazione della detrazione (pari a 400 euro) per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 e per coloro che hanno più di tre figli a carico (aumento di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo);
- È scomparsa l'ulteriore detrazione in presenza di almeno quattro figli a carico.
- Continuano ad essere invece riconosciute in busta paga (sino ad eventuale rinuncia o richiesta di modifica manifestata dall'interessato) le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico diversi dai figli.



Le Detrazioni per altri familiari a carico

Per ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. (genitori e in loro mancanza ascendenti prossimi, nipoti solo in mancanza dei figli, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, coniuge separato) che convive con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è prevista la seguente detrazione annua:

$$\text{detrazione} = 750 \text{ €} \times [(80.000 - RC) / 80.000]$$

La detrazione va ripartita in pro-quota tra coloro che ne hanno diritto (es. fratelli che mantengono il genitore).

Ai sensi dell'art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni



Il Trattamento Integrativo

Il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in legge n. 21 del 2 aprile 2020 aveva modificato all'articolo 1, l'impianto del bonus 80 euro, più conosciuto come "Bonus Renzi", prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2020 una somma pari a 100 euro netti mensili per coloro che possedevano un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000,00 e introducendo una ulteriore detrazione per redditi compresi tra 28.000,00 e 40.000,00 euro.


L'articolo 1, comma 3, della legge di Bilancio 2022 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento del trattamento integrativo in misura pari a 1.200 euro netti annui a beneficio di coloro che totalizzano un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro (rispetto al precedente tetto di 28 mila euro valevole sino al 31 dicembre 2021).



Il Trattamento Integrativo

Possono ancora beneficiare del bonus i lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro, a condizione che l'imposta IRPEF lorda sia di ammontare inferiore alla somma delle detrazioni per:

- familiari a carico;
- redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento ai soli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);




Il Trattamento Integrativo

- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con esclusivo riferimento agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- rate riguardanti le detrazioni per spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, oltre alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.



Il Trattamento Integrativo

- In caso di spettanza del trattamento integrativo, questo sarà riconosciuto per un ammontare (comunque non superiore ad euro 1.200,00) pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra indicate e l'imposta lorda.
- Questa difficile determinazione dell'ammontare delle detrazioni implica che in caso di superamento della soglia di reddito di 15 mila euro il riconoscimento dei 1.200 euro potrà essere riconosciuto o a conguaglio, o in sede di presentazione del modello 730 o in presenza di adeguata dichiarazione da parte del lavoratore.



Decontribuzione lavoratrici madri

Esonero lavoratrici madri

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026

Per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, la legge di Bilancio 2024 ha riconosciuto nei confronti delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Decontribuzione lavoratrici madri

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Beneficiari e Periodo di riferimento:

La misura agevolata trova applicazione, per i periodi di paga dal:

- **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, nei confronti delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, nei confronti delle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.



Decontribuzione lavoratrici madri

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Beneficiari e Periodo di riferimento:

La misura agevolata trova applicazione, per i periodi di paga dal:

- **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, nei confronti delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, nei confronti delle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Fac simile dichiarazione

Decontribuzione lavoratori subordinati

Generalità dei lavoratori

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

In via eccezionale, per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L'esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

In attesa di istruzioni da parte dell'Inps, proponiamo un modello di dichiarazione da sottoscrivere a cura delle lavoratrici madri aventi diritto alla decontribuzione

Fringe benefit 2024

L'art. 1, commi 16 e 17 della legge 30 dicembre 2023, n. 13, ha stabilito che:

Comma 16. Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.



Fringe benefit 2024

L'art. 1, commi 16 e 17 della legge 30 dicembre 2023, n. 13, ha stabilito che:

Comma 17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Pertanto, per l'anno d'imposta 2024 i limiti dei fringe benefit sono stati ridefiniti come segue:

- 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Pertanto, da un lato è stata diminuita la soglia d'esenzione per i lavoratori dipendenti con figli a carico e dall'altro, però, è stata alzata quella per la generalità dei lavoratori dipendenti, che lo scorso anno potevano beneficiare dell'importo massimo d'esenzione stabilito dal Tuir (258,23 euro).

Fringe benefit 2024

Attenzione! L'ulteriore novità è quella attinente all'estensione della possibilità di fruire del rimborso per il pagamento, non solo delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (come previsto per l'anno d'imposta 2023), ma anche il rimborso delle spese per l'affitto della prima casa e le spese sostenute per gli interessi sul mutuo relativi alla prima casa.

Nota Bene! Oltre l'introduzione della possibilità di ricevere benefit a copertura delle spese per affitto della prima casa e del rimborso per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, vi è stata anche l'estensione della platea dei destinatari (dipendenti con o senza figli fiscalmente a carico).

Fringe benefit 2024

Lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico

Importo massimo da non dover assoggettare a prelievo fiscale – euro 1.000,00 – per erogazione benefit, inclusi rimborsi utenze domestiche, per affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativi alla prima casa.

Lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico

Importo massimo da non dover assoggettare a prelievo fiscale – euro 2.000,00 – per erogazione benefit, inclusi rimborsi utenze domestiche, per affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativi alla prima casa.

Le istruzioni operative, chiaramente, non sono ancora state fornite, si ritiene comunque confermata la procedura per l'ottenimento del rimborso delle utenze domestiche. Si rimane, invece, in attesa di chiarimenti in esito alla documentazione da dover produrre per il rimborso delle spese d'affitto della prima casa e per il rimborso degli interessi sul mutuo per acquisto prima casa.

PREMI DI RISULTATO





PREMI DI RISULTATO

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento

PREMI DI RISULTATO

L'agevolazione si applica su:

- premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione
- sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.




PREMI DI RISULTATO

Quali indicatori per il PDR?	
AUMENTO DELLA PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Diminuzione numero riparazioni• % rispetto tempi di consegna• Volume della produzione/nr. Dipendenti
RISPARMIO FATTORI PRODUTTIVI	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione turni• Riduzione straordinario/supplementare• Riduzione assenteismo• Riduzione consumi energetici• Riduzione tempi di consegna
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI FINALIZZATI AD INCIDERE SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI	<ul style="list-style-type: none">• Maggiore fungibilità delle mansioni• Integrazione delle competenze• Flessibilizzazione orari di lavoro• Riorganizzazione dell'orario di lavoro ordinario• Ricorso al lavoro agile

PREMI DI RISULTATO

L'agevolazione si applica su

- premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione
- sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.



PREMI DI RISULTATO

Soggetti beneficiari

- i lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano rinunciato per iscritto all'applicazione dell'agevolazione
- con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d'imposta non superiore a 80.000,00 euro.

Si ricorda che:

- il limite di reddito dell'anno precedente deve intendersi comprensivo di eventuali somme premiali oggetto di tassazione sostitutiva Irpef;
- ai fini della determinazione dei premi di produttività, è previsto che venga computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.



PREMI DI RISULTATO

Condizioni per accedere all'agevolazione

↪ l'erogazione del PDR avvenga in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU (art. 1, c. 187, l. 208/2015).

I contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere depositati in via telematica presso la sede territoriale dell'ITL competente



ALIQUOTE IRPEF 2024



ALIQUOTE IRPEF 2024

Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglione di reddito	aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.000 euro a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

ALIQUOTE IRPEF 2024

Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, e' innalzata a 1.955 euro.

**Sostanzialmente si istituisce una sorta di
NO TAX AREA FNO A 8.500 euro annui**



ALIQUOTE IRPEF 2024

REDDITI (EURO)	IMPORTO DELLA DETRAZIONE (EURO)
fino a 15.000	1.955 euro per effetto dell'ampliamento della No tax Area
oltre 15.000	fino a 28.000 $1.910 + 1.190^* \frac{(28.000 - \text{reddito})}{(28.000 - 15.000)}$
da 28.000 a 50.000	$1.910^* \frac{(50.000 - \text{reddito})}{(50.000 - 28.000)}$
oltre 50.000	0

Esonero parziale lavoratori dipendenti



ESONERO PARZIALE LAVORATORI DIPENDENTI


Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Effetti sulla lordizzazione

Esonero del 6 o 7 per cento.

La formula da utilizzare è la seguente:


- aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% con sgravio 6%: coefficiente pari a $100/(100 - 3,19) = 1,033$
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,19% con sgravio 7%: coefficiente pari a $100/(100 - 2,19) = 1,022$
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% con sgravio 6%: coefficiente pari a $100/(100 - 3,49) = 1,036$
- aliquota INPS dipendenti pari al 9,49% con sgravio 7%: coefficiente pari a $100/(100 - 2,49) = 1,026$



ESONERO PARZIALE LAVORATORI DIPENDENTI

Tredicesima mensilità

La decontribuzione non si applica per il 2024 alla tredicesima mensilità, a prescindere dal fatto che la stessa sia erogata al lavoratore in unica soluzione a dicembre ovvero in ratei mensili.



ESONERO PARZIALE LAVORATORI DIPENDENTI

Variazioni della retribuzione

→ La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata con riferimento a ciascun mese di paga preso singolarmente: la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore può quindi ragionevolmente assumere misura diversa, in base alla retribuzione effettivamente percepita in ciascun mese. Può anche accadere che in qualche mese non sia possibile applicarla proprio in seguito al superamento del massimale di 2.692 euro.

ESONERO PARZIALE LAVORATORI DIPENDENTI

Pluralità di datori di lavoro

→ In presenza di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportino il passaggio dei lavoratori, senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro, il rapporto di lavoro, come previsto dall'art. 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. La verifica del massimale deve quindi tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Qualora, invece, il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso più datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'applicazione dell'esonero deve essere effettuato distintamente per ciascun rapporto di lavoro.

ESERCITAZIONI IN BUSTA PAGA

